

COMUNE DI

**GUASTALLA**

Comune in provincia di Reggio Emilia

**PIANO**  
DEGLI IMPIANTI  
**PUBBLICITARI**  
**NORME TECNICHE**

---

**Piano approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 27 Luglio 2005**  
**Integrato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30 Marzo 2006**

Sindaco

Dallasta Mario

.....

Segretario Generale

Onorati Lorenzo

.....

Progettista

Marco Zanichelli

.....

## INDICE

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL PIANO .....	3
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE .....	3
ART. 3 DIMENSIONAMENTO DEL PIANO .....	5

### TITOLO II CLASSIFICAZIONE GENERALE

ART. 4 CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI .....	6
ART. 5 DIMENSIONI DEGLI IMPIANTI .....	8

### TITOLO III DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ ESTERNA

ART. 6 DEFINIZIONE DI INSEGNA D'ESERCIZIO E LIMITAZIONI COMUNI .....	9
ART. 7 INSEGNA A BANDIERA .....	10
ART. 8 INSEGNA A MURO .....	11
ART. 9 INSEGNA SU SUPPORTO PROPRIO (cartello, insegna sagomata, bandiera, palina, totem) .....	12
ART. 10 INSEGNA SU TENDA .....	15
ART. 11 TARGA .....	15
ART. 12 INSEGNA COORDINATA .....	15
ART. 13 PREINSEGNA .....	16

### TITOLO IV DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 14 CARTELLO .....	18
ART. 15 TABELLA .....	18
ART. 16 BACHECA .....	19
ART. 17 QUADRO PLANIMETRICO .....	19
ART. 18 IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO (pensilina autobus, palina autobus, orologio, transenna pedonale) .....	20
ART. 19 IMPIANTO A MESSAGGIO VARIABILE .....	20
ART. 20 STRISCIONE .....	21
ART. 21 STENDARDO .....	21
ART. 22 LOCANDINA .....	22
ART. 23 PRISMA .....	22
ART. 24 GIGANTOGRAFIA SU PONTEGGIO .....	22
ART. 25 CARTELLI DI CANTIERE E ALTRI ELEMENTI .....	23
ART. 26 SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO .....	23
ART. 27 IMPIANTI PUBBLICITARI SPECIALI (datario, display) .....	24
ART. 28 CARTELLI SPONSORIZZATI PER AREE VERDI .....	25
ART. 29 AUTOMEZZI PUBBLICITARI .....	27
ART. 30 CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DEGLI IMPIANTI .....	26

### TITOLO V DISCIPLINA DELL'INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI

ART. 31 NORME GENERALI .....	28
ART. 32 DISTANZE .....	29
ART. 33 NORME PARTICOLARI PER GLI IMPIANTI TEMPORANEI .....	32
ART. 34 NORME DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ .....	33

### TITOLO VI ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO

ART. 35 Z1 – ZONE PRECLUSE AGLI IMPIANTI .....	35
ART. 36 Z2 – AMBITI DI LIMITAZIONE .....	35
ART. 37 Z3 a – ZONE URBANE CONSOLIDATE .....	35
ART. 38 Z3 b – ZONE PREFERENZIALI .....	36
ART. 39 Z3 c – ZONE DEL CENTRO STORICO .....	36
ART. 40 Z4 – ZONE PRODUTTIVE .....	37
ART. 41 Z5 – ZONE DI RIQUALIFICAZIONE .....	37
ART. 42 Z6 – STAZIONI DI SERVIZIO .....	38

### TITOLO VII PROCEDURA AMMINISTRATIVA

ART. 43 OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE .....	39
ART. 44 DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE .....	39
ART. 45 EFFICACIA DELLE AUTORIZZAZIONI E REVOCHE .....	39
ART. 46 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AL COMUNE .....	40
ART. 47 CASI PARTICOLARI .....	41
ART. 48 CASI PARTICOLARI DI AFFISSIONI DIRETTE .....	41
ART. 49 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E MODIFICA .....	41
ART. 50 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE .....	42
ART. 51 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE .....	42
ART. 52 COLLOCAMENTO IN OPERA DELLA PUBBLICITÀ E RESPONSABILITÀ .....	43
ART. 53 SANZIONI AMMINISTRATIVE .....	44

### TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 54 IMPIANTI IN CONTRASTO CON LA NUOVA DISCIPLINA .....	45
---	----

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

---

### OGGETTO DEL PIANO

### ART. 1

1. Il Piano degli Impianti Pubblicitari individua le tipologie dei manufatti e disciplina la loro localizzazione nel territorio, con particolare attenzione alle esigenze sociali e economiche, alla tutela ambientale e paesaggistica nonché alla sicurezza della circolazione stradale, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie.<sup>1</sup>
2. Il Piano è costituito dai seguenti Elaborati:
  - a. Relazione Illustrativa e Norme Tecniche;
  - b. Tavola 1 nord – Zonizzazione del territorio comunale, in scala 1:10.000
  - c. Tavola 1 sud – Zonizzazione del territorio comunale, in scala 1:10.000
  - d. Tavola 2 centro – Zonizzazione del centro storico, in scala 1:5.000
3. Il territorio Comunale viene suddiviso in zone omogenee ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie. Dette zone sono elencate e regolate nel titolo VI del presente testo.

### AMBITO DI APPLICAZIONE

### ART. 2

1. Fuori dal centro abitato le dimensioni massime e la posizione degli impianti pubblicitari sono disciplinate dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (Dpr 16 dicembre 1992, n. 495). Il presente piano regola altresì la tipologia e le caratteristiche tecniche di dettaglio degli impianti stessi e definisce la zonizzazione entro cui è dato realizzarli, sulla base degli ambiti di tutela del territorio definiti dalla pianificazione sovraordinata e dal vigente PRG

---

<sup>1</sup> (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con d.l.vo 10 sett. 1993 n. 360, D.P.R. 19 apr. 1994 n. 575, d.l.vo 4 giugno 1997 n. 143, legge 19 ott. 1998 n. 366, d.m. 22 dic. 1998 e successive modificazioni), Legge n.214 del 1.8.2003 e Legge n.326 del 24.11.2003  
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada); D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610; L. 7 dicembre 1999, n. 472; D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507; D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490; Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni C.C. 13 marzo 1995 n. 37;

2. Entro il centro abitato le dimensioni massime e la posizione degli impianti pubblicitari sono disciplinate dal presente Piano conformemente alle deroghe consentite dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
3. Il Piano assume la delimitazione di "Centro Storico" così come definita nelle tavole del Prg vigente.
4. Il Piano assume la delimitazione di "Centro Abitato" così come definita con deliberazione di Cc n. del , ai sensi dell'art 3, comma 1, punto 8 del codice della strada.
5. Le variazioni alla delimitazione del "Centro Abitato" e del "Centro Storico", nonché degli ambiti di Prg che hanno valore nel presente piano, della legislazione sovraordinata e dei vincoli di cui all'art. 30 del Ptcp<sup>2</sup>, saranno direttamente recepite.
6. Le tipologie degli impianti pubblicitari regolamentate dalle presenti norme sono quelle elencate nell'art. 4 e specificate nei successivi articoli, in conformità ai disposti di legge e in coerenza con i commi 2, 4 e lett. "a" del comma 6 dell'art. 9 del *Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni* (d'ora in poi Regolamento Comunale).
7. Il presente piano, all'interno delle definizioni degli impianti di cui al successivo titolo, per meglio disciplinare il decoro degli impianti stessi, specifica e amplia il novero delle tipologie elencate nel regolamento d'attuazione del Codice della strada.
8. Non rientrano nell'oggetto del presente Piano i segnali turistici, alberghieri e di territorio di cui all'art. 134 del Dpr 16 dicembre 1992, n. 495, con esclusione delle preinsegne, nonché:
  - a. Gli avvisi al pubblico esposti in vetrina, sugli ingressi o nelle adiacenze del locale in cui si svolge l'attività, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di 0,50 mq e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, non superiori al formato Uni A4 (21cmx29,7cm).
  - b. I manifesti posti all'interno, sui muri esterni e sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferiscono alle rappresentazioni in programmazione.
  - c. I manufatti pubblicitari relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita.

---

<sup>2</sup> Si riporta il testo dell'art. 30 del ptcp

Divieto di installazioni pubblicitarie

Nel sistema forestale e boschivo, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone ed elementi di interesse storico-archeologico, nelle zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione, nelle zone di tutela naturalistica, e nelle zone di tutela agronaturalistica, vale la prescrizione per cui è vietata, all'esterno della perimetrazione del territorio urbanizzato di cui al numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n° 47, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnalabili relative alle attività produttive e ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnalabili aventi finalità turistica locale.

Gli strumenti di pianificazione subprovinciale provvedono a disciplinare l'installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari, in armonia con quanto previsto al comma 6 del precedente art. 20 e tenuto conto di eventuali direttive emanate in proposito dagli Enti proprietari delle strade su cui prospettino le insegne e i cartelli suddetti.

- d. I manufatti destinati a esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di trasporto collettivo.
  - e. I manufatti destinati a esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici territoriali.
  - f. Le insegne, targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento.
  - g. La pubblicità fonica
  - h. La pubblicità a mezzo aeromobili e/o palloni frenati
  - i. La pubblicità sui veicoli adibiti al servizio di linea, di taxi e di busnavetta.
  - j. La pubblicità a mezzo volantinaggio.
9. Le forme pubblicitarie di cui alle lettere g, h, i, j del comma precedente, sono disciplinate dal Regolamento Comunale.
10. Le forme pubblicitarie di cui alle lettere "b" e "c" del comma precedente, quando poste all'esterno dei locali, debbono essere collocate su appositi sostegni aventi le caratteristiche tecniche descritte nelle presenti norme.
11. La materia di carattere tributario è disciplinata dalle specifiche disposizioni contenute nel Regolamento Comunale.
12. Il presente Piano potrà essere riesaminato annualmente al fine di adeguarlo a eventuali nuove esigenze. Le procedure di modifica sono le stesse per la sua approvazione.

#### **DIMENSIONAMENTO DEL PIANO**

#### **ART. 3**

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 18 del DI n. 507 del 15.11.1993, nel territorio comunale la superficie complessiva ammessa per la pubblica affissione è determinata in 602.00 mq, corrispondenti a 43 mq per 1000 abitanti, dati 14.000 abitanti al 31.12.04, così ripartita:
- a. Affissione Istituzionale, sociale e non commerciale: mq. 180.60 (30%)
  - b. Affissione commerciale: mq 421.40 (70%) di cui:
    - Pubblica: mq 295.00 (70%)
    - Diretta: mq 126.40 (30%)
2. Sono escluse dalle quantità ammesse dal presente piano, con riferimento alla classificazione di cui al successivo Titolo II, la pubblicità esterna, la pubblicità temporanea, gli impianti pubblicitari speciali.
3. La quantità degli impianti di pubblica affissione da installare è stabilita annualmente con apposita delibera del Consiglio Comunale in adeguamento alla variazione dei residenti nel Comune, tenendo conto del minimo di 12 mq per abitante stabilito per legge e delle relative ripartizioni.

## TITOLO II

### CLASSIFICAZIONE GENERALE

---

1. Ai fini del presente Piano si definiscono Impianti Pubblicitari i manufatti destinati a supportare messaggi promozionali sia direttamente sia mediante l'apposizione di elementi cartacei o di altra natura. Gli impianti possono essere Permanenti o Temporanei.

#### IMPIANTI PERMANENTI

- Insegna;
- Preinsegna;
- Cartello;
- Tabella;
- Bacheca;
- Impianto a messaggio variabile;
- Totem;
- Impianto di servizio;
- Quadro planimetrico;
- Cartelli Sponsor

#### IMPIANTI TEMPORANEI

- Striscione;
- Stendardo;
- Locandina;
- Prisma;
- Cartello di cantiere;
- Gigantografia su ponteggio;
- Segno orizzontale reclamistico;
- Automezzi pubblicitari.

2. Gli impianti, ai fini del presente piano, sono distinti in due classi principali:
  - a. PUBBLICITÀ ESTERNA: comprende le insegne d'esercizio e tutti i manufatti installati sugli edifici o nelle pertinenze degli stessi e la cui ragion d'essere è la pubblicità dell'attività ivi esercitata; ovvero, nel caso delle preinsegne, a localizzarla nel territorio.
  - b. La PUBBLICA AFFISSIONE: composta dagli impianti destinati alla pubblicità commerciale, istituzionale e sociale. Gli impianti di pubblica affissione si dividono in:
    - IMPIANTI RISERVATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE: sono effettuate dal Servizio Affissioni per adempiere agli obblighi di legge,

per comunicazioni dell'Ufficio pubblicità ritenute di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel *Regolamento Comunale*. Le tipologie ammesse sono:

Cartello;  
Tabella;  
Bacheca;  
Totem;  
Impianto di servizio;

- IMPIANTI RISERVATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA SOCIALE o comunque prive di rilevanza commerciale: sono effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel *Regolamento Comunale*. Il contenuto del messaggio deve essere strettamente riferito alla manifestazione o alle attività dell'ente o del soggetto promotore. Le tipologie ammesse sono:

Cartello;  
Tabella;  
Bacheca;  
Totem;  
Impianto di servizio;  
Quadro planimetrico;  
Impianto a messaggio variabile;  
Tutti gli Impianti temporanei.

L'Amministrazione Comunale può uniformare l'utilizzo degli impianti di natura istituzionale e quelli di natura sociale e non commerciale sulla base di specifiche esigenze contingenti o, nel caso di centri minori del territorio, in forma strutturale.

- IMPIANTI RISERVATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA COMMERCIALE effettuate dal Servizio Affissioni; Le tipologie permanenti ammesse sono:

Cartello;  
Tabella;  
Impianto di servizio;  
Quadro planimetrico;  
Impianto a messaggio variabile;  
Cartello Sponsor aree verdi.  
Gli Impianti temporanei ammessi sono:  
Stendardi;  
Locandine;  
Prismi;  
Gigantografia su ponteggio;

Segno orizzontale reclamistico;

Automezzi pubblicitari.

- IMPIANTI RISERVATI ALLE AFFISSIONI DIRETTE: sono effettuati da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio; ovvero gli impianti destinati all'affissione di manifesti di natura commerciale da parte di soggetti privati anche per conto terzi su suolo pubblico e privato. Le tipologie ammesse sono:

Cartello;

Tabella;

Impianto a messaggio variabile.

3. All'interno di pubblici servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di materiale pubblicitario di qualsiasi natura per effettuare pubblicità per conto altrui, sempre che esso non sia visibile direttamente dall'esterno, in particolar modo trattandosi di materiale audiovisivo o a messaggio variabile. Il materiale non potrà avere dimensioni complessivamente superiori a mq 2. Dette quantità non sono computate nel dimensionamento del Piano di cui all'art. 3.
4. Nei centri commerciali, così come definiti nel D. Lgs 114 del 31.3.98, art. 4, comma 1, lettera g), potranno essere esposti impianti per affissione diretta (non computabili nel dimensionamento del Piano di cui all'art. 3) per una dimensione complessiva pari al 2% della superficie di calpestio destinata al pubblico con esclusione della superficie di vendita, parcheggi, magazzini e di tutte le superfici accessorie.
5. Ai fini del presente piano si definiscono:
  - a. simbolo: segno grafico non composto da caratteri alfanumerici;
  - b. sigla: la lettera o le lettere iniziali di una o più parole usate come abbreviazione al posto della denominazione per esteso.
  - c. scritta: uno o più vocaboli composti unicamente da caratteri alfanumerici.
  - d. marchio: il simbolo, la sigla, la scritta o la composizione di questi.

#### DIMENSIONI DEGLI IMPIANTI

#### ART. 5

1. Fuori dai centri abitati le dimensioni degli impianti pubblicitari, fatte salve le norme particolari definite caso per caso, rispondono alle prescrizioni del Codice della Strada. Gli impianti pubblicitari non devono superare la superficie di 6 mq, con l'eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq.
2. Entro i centri abitati valgono le norme particolari definite nei successivi articoli.
3. Le insegne poste in diagonale rispetto al senso di marcia dei veicoli sono equiparate alle insegne poste perpendicolarmente.



## TITOLO III DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ ESTERNA

---

1. Per insegne d'esercizio, distinte in base alla collocazione e alle caratteristiche nei successivi articoli e con l'eccezione delle preinsegne, regolamentate specificatamente nel successivo art. 13, si intendono scritte, tabelle e simili a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede e nelle pertinenze di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati; le caratteristiche di tali mezzi pubblicitari devono essere tali da adempiere alla loro funzione, esclusiva o principale, che è l'immediata identificazione dell'attività.
2. Per *pertinenze accessorie* si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.
3. Le insegne d'esercizio sono generalmente composte da scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi, realizzate e supportate con materiali di qualsiasi natura. Possono essere luminose per luce indiretta o per luce propria. In quest'ultimo caso la luminosità deve essere limitata ai caratteri e ai simboli della denominazione di esercizio.
4. L'apposizione di globi luminosi, impianti speciali o di altre forme pubblicitarie o di richiamo diverse dalle insegne e in aggiunta a queste, è valutata di volta in volta dal responsabile del procedimento col criterio di evitare messaggi ridondanti, eccessiva o disordinata occupazione dello spazio di facciata intorno ai portali dei negozi e disarmonici accostamenti con il contesto architettonico e ambientale, con particolare riguardo per le esposizioni visibili dalla pubblica via.
5. La collocazione permanente di insegne pubblicitarie e di esercizio è vietata sui parapetti dei balconi.
6. Nelle luci delle finestre di attività prive di vetrine o poste oltre il piano terra, è unicamente possibile applicare insegne con misure non superiori a cm. 50x50.
7. È vietato installare qualunque tipo di insegna al di sopra della linea di gronda degli edifici.
8. Sulle facciate degli immobili di interesse storico soggetti alle disposizioni del D.Lgs 490/99 è consentita unicamente l'installazione di targhe indicanti professioni e attività esercitate nell'immobile stesso. L'autorizzazione è condizionata al nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza ai beni Ambientali e Architettonici, quando dovuto, e in ogni caso alla normativa urbanistico-edilizia comunale vigente. È consentito il permanere e il ripristino delle insegne di qualsiasi natura storicamente esistenti e testimoniate, quando espressamente tutelate dalla soprintendenza o da essa autorizzate.
9. L'Amministrazione comunale potrà individuare insegne e bacheche esistenti, di valore storico tipologico o di alta qualità progettuale, da sottoporre a tutela.

10. All'interno di gallerie e centri commerciali le insegne delle singole attività, quando prive di affaccio all'esterno, sono disciplinate da specifico regolamento interno.
11. I regolamenti condominiali possono prescrivere il rispetto di determinati canoni progettuali delle forme pubblicitarie, nel rispetto delle prescrizioni delle presenti norme.
12. Le insegne aventi funzione mista - nel contempo di individuazione dell'esercizio e pubblicitaria per conto di terzi - sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commercializzato dalla ditta espositrice in misura preminente o esclusiva. In tal caso i settori del mezzo pubblicitario occupati rispettivamente dai marchi e dalla vera e propria insegna, la quale dovrà prevalere per superficie e visibilità, dovranno essere chiaramente delimitati fra loro.
13. I mezzi pubblicitari a sé stanti, esposti nelle vetrine degli esercizi, sono ammissibili soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commercializzato dalla ditta espositrice, in sussistenza della primaria insegna d'esercizio e a condizione che questa abbia carattere di prevalenza.
14. Tutte le insegne devono rispondere a requisiti oggettivi (tipologia, dimensioni, colori, materiali impiegati, composizione delle scritte e dei disegni, collocazione, ecc.), tali da consentirne, a salvaguardia del decoro urbano, un armonico inserimento nel contesto ambientale e architettonico.
15. L'Amministrazione comunale o gli aventi diritto, questi ultimi quando riuniti in associazione anche temporanea e rappresentanti i proprietari e i gestori di un congruo numero di attività presenti in un ambito continuo, possono promuovere un progetto complessivo di riordino delle insegne. In questi ambiti, a fronte di un progetto degli impianti omogeneo per dimensioni, tipologie, materiali e colori dei supporti e/o anche degli stessi messaggi, è possibile derogare alle norme che limitano la collocazione delle Insegne su Supporto Proprio, di cui al successivo art. 9, limitatamente ai Totem (comma 11) nonché alla collocazione e alle dimensioni massime per i Cartelli (comma 7), Insegne Sagomate (comma 8) e Bandiere (comma 9).

#### **INSEGNA A BANDIERA**

#### **ART. 7**

1. Manufatto sporgente da una costruzione, mono o bifacciale, realizzato in materiali rigidi; all'interno dei centri abitati può essere installata unicamente per farmacie e posti di pronto soccorso. All'esterno dei centri abitati e nelle zone Z4 può essere installata anche per i posti telefonici pubblici e le rivendite di Monopoli di Stato.
2. Può essere autorizzata per un solo esemplare e deve limitarsi a indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente.
3. Le insegne debbono essere sagomate nelle forme del simbolo prescritto e non possono superare i 100 cm per lato del quadrato che le iscrive. I simboli, quando illuminati o quando di colore verde o rosso, debbono essere installati ad almeno 8 metri da un impianto semaforico.
4. le insegne a bandiera devono essere impostate con il bordo inferiore a un'altezza non superiore a quella del primo piano e comunque ad almeno

2,50 m da terra se aggettanti su spazi pedonali pubblici o d'uso pubblico e 5.10 m se aggettanti su strade.

5. Le insegne debbono essere accostate alla facciata nel rispetto degli allineamenti e delle caratteristiche architettoniche. Non devono ostacolare la visuale di targhe o scritte di pubblico interesse né porsi come schermo di visuali prospettiche monumentali o panoramiche di pregio.
6. Il simbolo della farmacia deve essere di colore verde e illuminato solo negli orari di servizio notturno.
7. Le insegne a bandiera non possono essere dotate o associate a elementi di altra natura, quali simboli, marchi, scritte alfanumeriche e impianti speciali di cui all'art. 27 delle presenti norme.
8. Le insegne a bandiera possono essere realizzato su supporto proprio, come impianto a palina di cui all'art. 9 comma 10 del presente testo, nel caso in cui elementi naturali o artificiali non eliminabili o l'arretramento rispetto alla cortina edilizia dell'edificio che ospita le attività predette, impediscano una visione agevole degli impianti stessi.

---

#### INSEGNA A MURO

#### ART. 8

1. Manufatto posto in aderenza alla costruzione o direttamente dipinta sulle pareti oppure come vetrofania applicata alle vetrine.
2. Le insegne frontali devono essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, o immediatamente sopra l'architrave tra il piano terra e il primo piano; qualora ciò non fosse possibile per la presenza di manufatti in aggetto o pensiline, l'insegna dovrà essere posta immediatamente sopra gli stessi; nel caso di luci in doppia altezza o con mezzanino sovrastante non intercalato da architrave, la collocazione dell'insegna dovrà essere valutata dal responsabile del procedimento in ordine all'armonico inserimento della stessa nel contesto architettonico e degli altri eventuali impianti pubblicitari esistenti.
3. In presenza di portici, le insegne possono essere contenute nella parte superiore del fornice nel caso in cui la struttura architettonica impedisca la visione frontale completa dell'insegna posta nell'apertura della vetrina; nel rispetto delle prescrizioni del successivo comma 5, il responsabile del procedimento valuterà le deroghe per l'armonico inserimento dell'insegna nel contesto architettonico e degli altri eventuali impianti pubblicitari esistenti.
4. In tutti i casi descritti ai precedenti commi 2 e 3, le insegne dovranno avere dimensioni tali da non superare i limiti relativi all'arredo dell'esercizio stesso, compreso fra architrave e stipiti esterni del vano dell'esercizio, e avere una sporgenza massima, dal vivo del muro, contenuta in centimetri 20.
5. Fuori della luce dei vani degli esercizi commerciali non sono consentite insegne a cassonetto scatolare; salvo quelle dipinte su muro, devono essere a lettere scatolate e sagomate, poste aderenti alla facciata; quelle luminose devono essere del tipo a filo neon o scatolari a luce schermata sui lati, con lettere staccate e sagomate.
6. E' consentita l'applicazione di vetrofanie solo nella parte alta della vetrina, per un'altezza non superiore a cm. 50, a condizione che siano di buona qualità estetica, preferibilmente con scritte di colore chiaro su fondo traspa-

- rente incolore o scuro, non siano ripetitive o ridondanti, non occupino eccessivamente lo spazio della vetrina; in luogo della denominazione dell'attività, i marchi possono essere riprodotti nelle forme depositate in qualunque parte della vetrina e iscritti in un quadrato o in un rettangolo con dimensioni massime di 1,5 mq.
7. Fuori dai centri abitati ed entro la zona Z4, fatte salve le limitazioni dell'art. 5 delle presenti norme, gli impianti possono avere altezza massima pari a 2 m, lunghezza massima pari al 50% della lunghezza della facciata e sporgenza contenuta entro 30 cm.
    - a. La collocazione di marchi di fabbrica composti da simboli o sigle, quando non accompagnati da scritte, può essere riprodotta nelle dimensioni in-scrittibili in un quadrato o in un rettangolo di 20 mq se posti parallelamente alla viabilità, o in aderenza ai fabbricati, e di 6 mq negli altri casi;
    - b. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale, artigianale, direzionale e fieristico possono essere installate insegne o marchi di fabbrica anche sulle pensiline aggettanti, qualora realizzate come parte integrante del disegno architettonico dell'edificio. In questo caso non sono consentite insegne a cassonetto scatolare, né cieco né luminoso; le insegne, devono essere a lettere singolarmente scatolate e sagomate, anche illuminate indirettamente o per luce propria. In ogni caso le insegne debbono sempre essere collocate entro la sagoma dell'edificio.
  8. Entro i centri abitati, con esclusione delle Z4, l'impianto può avere altezza massima pari a 80 cm, estensione massima pari al 50% della lunghezza della facciata e sporgenza contenuta entro 20 cm. Le dimensioni di cui sopra sono ammesse secondo i seguenti criteri:
    - a. Se parallele alla viabilità, o in aderenza ai fabbricati, possono raggiungere la dimensione di 10 mq. Tale superficie può essere ulteriormente incrementata del 10% rispetto alla superficie di facciata eccedente i 100 mq fino a un massimo di 25 mq.
    - b. La presenza di più attività affacciate sullo stesso fronte può determinare, a giudizio del responsabile del procedimento, l'estensione complessiva delle insegne finanche alla lunghezza totale della facciata, fatte salve le prescrizioni del precedente comma 4.
  9. Le insegne all'esterno di edifici, e aggettanti su strade prive di marciapiede per più di 10 cm, dovranno essere poste in opera ad almeno metri 5,10 dal suolo, misurati dal loro punto più basso.

#### INSEGNA SU SUPPORTO PROPRIO

#### ART. 9

1. Manufatto monofacciale installato nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Salve diverse disposizioni, può essere autorizzata nel caso esistano elementi naturali o artificiali non eliminabili che siano d'ostacolo alla vista dell'eventuale Insegna a Muro. Debbono avere le stesse caratteristiche dimensionali delle Insegne a Muro, ma solo nelle forme composte da lettere scatolate, staccate e sagomate, anche illuminate indirettamente o per luce propria. Le scritte, tranne i marchi depositati, debbono essere composte con caratteri scuri su fondo chiaro, in un u-

nico colore e poste su non più di due righe. Sono qui richiamate le norme del successivo art. 34.

2. Fuori dal caso sujesteso, nelle zone urbane con esclusione delle Z4, le insegne su supporto proprio sono ammesse, anche in associazione con le eventuali Insegne a Muro esistenti o richieste, nel caso in cui l'edificio in cui è esercita l'attività da pubblicizzare sia arretrato rispetto alla cortina edilizia per più di 5 m o dalla viabilità per più di 15 m. Fuori dai centri abitati e nelle Z4 gli impianti possono essere autorizzati solo se gli edifici sono arretrati più di 15 m dalla cortina edilizia o più di 30 m dalla viabilità e se non sono presenti insegne frontali poste a più di 6 m di altezza.
3. Di norma le insegne su supporto proprio possono essere autorizzate solo in posizione parallela alla viabilità. In casi particolari, ove la disposizione non permetta un'adeguata visione e fuori dai centri abitati, è ammessa la collocazione perpendicolarmente alla viabilità.
4. La superficie espositiva complessiva di tutte le insegne che pubblicizzano un'attività deve essere compresa nei limiti di cui al precedente art. 5 per gli impianti posti fuori dai Centri abitati e nelle Z4. Entro i Centri abitati la superficie complessiva delle insegne deve essere compresa nei limiti di cui al precedente art. 8 comma 8, lettera "a".
5. Le insegne su supporto proprio ammesse dal presente piano, fatti salvi i disposti del comma 1 del presente articolo, sono definite e regolate dai commi successivi.
6. CARTELLO: come definito del comma 1 del successivo art. 14 delle presenti norme.
  - a. Entro i Centri abitati la superficie espositiva può avere dimensioni fino a 100x70 cm, orizzontale o verticale, e posto perpendicolarmente, quando ammesso, o diagonalmente alla viabilità; 140x100 cm, solo con orientamento orizzontale e parallelamente alla viabilità. Può essere illuminato per luce indiretta o per luce propria, con scritte, eventuali simboli e marchi illuminati singolarmente su fondo schermato.
  - b. Le dimensioni sopraesestese possono essere raddoppiate fuori dai Centri abitati e nelle zone Z4.
7. INSEGNA SAGOMATA: manufatto composto da lettere scatolate, staccate e sagomate, anche illuminate indirettamente o per luce propria. Le dimensioni ammesse sono le seguenti:
  - a. Fuori dai centri abitati e entro la zona Z4 la superficie espositiva dell'impianto può avere altezza massima pari a 1 m, lunghezza massima pari al 25% della lunghezza della facciata e spessore contenuto entro 30 cm. La collocazione di marchi di fabbrica composti da simboli o sigle, quando non accompagnati da scritte, può essere riprodotta nelle dimensioni inscrivibili in un quadrato o in un rettangolo di 10 mq se posti parallelamente alla viabilità.
  - b. Entro i centri abitati, con esclusione delle Z4, l'impianto può avere altezza massima pari a 50 cm, lunghezza massima pari al 25% della lunghezza della facciata e spessore contenuto entro 30 cm. Se parallele alla viabilità possono raggiungere la dimensione di 5 mq. Tale superficie può essere ulteriormente incrementata del 10% rispetto alla superficie di facciata eccedente i 100 mq fino ad un massimo di 12.5 mq. La presenza di più attività affacciate sullo stesso fronte può determinare, a giudizio del respon-

- sabile del procedimento, l'estensione complessiva delle insegne al 50% della lunghezza totale della facciata.
8. BANDIERA: elemento bifacciale a sviluppo verticale, realizzato con materiali privi di rigidità propria e collocato su sostegni autonomi ai quali deve essere ancorato per almeno 2 lati. Può essere luminosa per luce indiretta.
    - a. Può essere autorizzata la collocazione di un unico esemplare (b. singola) o di tre esemplari (b. multipla). Negli ambiti urbani, con esclusione delle Z4, può avere dimensioni non superiori a 1.5 mq se singola, 3 mq complessivi se multipla. Fuori dai centri abitati e nelle Z4, 3 mq se singola e 4.5 mq complessivi se multipla.
    - b. Gli elementi che compongono l'impianto a bandiera multipla debbono essere realizzati negli stessi materiali, forme, colori e dimensioni.
    - c. L'impianto deve essere installato unicamente su suolo privato e non può mai aggredire su spazi pubblici.
    - d. Il bordo inferiore della bandiera deve trovarsi a non meno di 2,50 m dal corrispondente piano di calpestio e l'intero impianto non può avere altezza superiore a 4,50 m da terra nei centri abitati e 6 m fuori dai centri abitati e nelle zone Z4.
  9. PALINA: elemento bifacciale, generalmente perpendicolare alla viabilità, supportato da palo metallico. È ammessa esclusivamente nei seguenti casi, in deroga alle prescrizioni dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo e con le limitazioni descritte nei relativi articoli:
    - a. per le aree destinate ai distributori di carburanti esterne ai centri abitati. Vedi art 42;
    - b. per le farmacie e posti di pronto soccorso di cui al comma 8 dell'art. 7.
    - c. per segnalare fermate autobus e mezzi pubblici: vedi comma 3, art. 18.
  10. TOTEM: Struttura autonoma bifacciale a sviluppo verticale, in materiali rigidi di qualsiasi natura, di sostegno per scritte, simboli o marchi, realizzata in modo che l'elemento di sostegno e la facciata espositiva si configurano in un tutt'uno. Può essere luminosa per luce indiretta o con lettere luminose per luce propria su fondo schermato.
    - a. Può contenere messaggi pubblicitari con dimensione massima 100x140 cm e comunque aventi una superficie non superiore al 50% di quella dell'intero manufatto;
    - b. Entro i Centri abitati le dimensioni massime dell'intero manufatto non possono essere superiori a 150x300 cm e 30 cm di profondità.
    - c. Fuori dei Centri abitati e nelle zone Z4 le dimensioni possono raggiungere i 150x450 cm e 30 cm di profondità.

1. L'apposizione di messaggi pubblicitari sulle tende è regolata dalle seguenti disposizioni:
  - a. Possono essere composte solo da scritte che si riferiscono esclusivamente alle attività poste al piano terra e devono riprodurre solo l'attività esercitata, la ragione e eventualmente essere accompagnate dal marchio di fabbrica; devono essere uniche e poste sul pendente frontale;
  - b. L'altezza delle scritte, dei simboli e dei marchi deve essere pari o inferiore a 0,25 m;
  - c. Sulla falda superiore della tenda può essere riportato il solo marchio inerente l'attività esercitata con dimensioni contenute in un quadrato di lato 0,50 m;

1. Si considera targa il manufatto rigido realizzato con materiali di qualsiasi natura apposta sull'ingresso che dà accesso ai locali della sede.
2. Le targhe indicanti professioni e attività in genere devono essere collocate preferibilmente sugli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa, sui battenti o nelle immediate vicinanze.
3. Le targhe professionali dovranno avere dimensione massima di 30x20 cm. Se le targhe devono essere inserite su un portatarghe già esistente possono avere dimensioni superiori ma con il limite massimo di 50x30 cm.
4. Le targhe indicanti attività commerciali in generale non dovranno superare la misura di 50x30 cm.
5. Per le targhe inerenti la pubblicità sanitaria si fa riferimento alle norme speciali vigenti.

1. Manufatto mono o bifacciale posto su supporto proprio o fissato a muro, destinato a una pluralità di insegne o targhe di esercizio, che devono avere uguali dimensioni, colori e materiali e costituire oggetto di un'unica autorizzazione. Possono essere illuminate solo per luce indiretta.
2. La realizzazione di insegne coordinate è ammessa qualora esse facciano riferimento a attività contenute in un edificio o in più edifici, senza vetrine o ingressi che affacciano all'esterno. Nel caso in cui ciò avvenga in un centro commerciale, è ammessa la realizzazione di un elemento pubblicitario aggiuntivo rispetto alle dimensioni massime prescritte nel comma successivo, con dimensioni contenute entro 3 mq e omogeneo per dimensioni, materiali e colori all'impianto coordinato, recante la scritta alfanumerica, compresi

eventuali simboli o marchi connessi, con cui è designato il centro commerciale o l'attività principale da cui prende il nome.

3. Entro i centri abitati, con esclusione delle aree che fronteggiano la viabilità extraurbana, la superficie massima consentita per l'impianto è di mq. 9 se posto parallelamente alla viabilità o aderente agli edifici, 6 mq negli altri casi. Nelle zone pedonali non sono ammesse dimensioni oltre i mq. 3.
4. Fuori dal caso precedente e nelle Z4 la superficie massima consentita, compreso l'elemento aggiuntivo di cui alla seconda proposizione del precedente comma 2, è regolata dalla norma del codice della strada richiamata nel comma 1 dell'art. 5.
5. La superficie complessiva delle insegne coordinate deve essere conteggiata nei limiti di cui al precedente art. 5.

#### PREINSEGNA

#### ART. 13

1. Manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno; indica la sede dove si esercita una determinata attività ed è installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di massimo di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
2. La preinsegna è composta da una scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento e eventualmente dal marchio di fabbrica dell'attività da localizzare; i colori devono essere conformi a quanto previsto dal Codice della Strada in relazione all'attività esercitata.
3. Le scritte debbono essere composte in modo da risultare di facile lettura, preferibilmente non in corsivo e con caratteri dalla grafica eccessivamente complicata o ridondante.
4. Salva la prescrizione del comma 3, i marchi di fabbrica possono essere riprodotti con la grafica propria quando ciò, a giudizio del responsabile del procedimento, renda visivamente più agevole il riconoscimento.
5. Quando è richiesta l'installazione di più preinsegne sullo stesso tratto viario e ogniqualvolta il responsabile del procedimento lo reputi possibile o il Comando dei Vigili Urbani lo reputi necessario, le preinsegne debbono essere raggruppate su strutture di sostegno collettive, con un massimo di 6 preinsegne per ogni cartello collettivo; in questo caso le insegne debbono avere eguali dimensioni sia in altezza, sia in larghezza, anche quando siano presenti più sostegni collettivi.
6. Le preinsegne devono essere rettangolari e avere dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1x 0,20 e superiori di 1,5 x 0,30 secondo i seguenti principi:
  - a. entro i centri abitati con dimensioni massime di 1x0,20 m;
  - b. fuori dai centri abitati, quando poste singolarmente fino alle dimensioni 1,50x0,30 e comunque non superiori alle dimensioni della segnaletica eventualmente presente; 1x0,20 m quando poste sulle strutture collettive composte da sole preinsegne,



- c. in ogni caso, quando collocate su strutture collettive insieme a altri segnali di territorio, turistici e alberghieri, devono avere dimensioni comuni agli altri pannelli.
7. L'indicazione sulla preinsegna deve essere unica, così come, sui sostegni collettivi, l'indicazione può essere rappresentata su un'unica insegna; non sono ammesse indicazioni poste su più preinsegne e formanti un messaggio con dimensioni più estese di quelle ammesse.
8. La collocazione nel territorio delle preinsegne deve avvenire in conformità agli artt. 128 e 134, comma 8 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e, in particolare, alle seguenti prescrizioni:
- a. Possono essere installate solo sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato e qualora la configurazione dei luoghi e della rete stradale le renda necessarie, a giudizio dell'ente proprietario della strada, per raggiungere l'attività;
  - b. Non possono compromettere la sicurezza della circolazione e l'efficacia della restante segnaletica;
  - c. Le preinsegne, sia singole, sia raggruppate su sostegni collettivi, debbono essere installate su propri supporti, autonomi da quelli della restante segnaletica salvi i casi indicati nel;
  - d. in particolare, comma 6 dell'art. 134 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col "gruppo segnaletico unitario" ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di "zona industriale, zona artigianale, zona commerciale" che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione;
  - e. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di preinsegne per una singola azienda è consentito:
    - Sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione oppure origine di un consistente traffico veicolare;
    - Sulle strade urbane se l'azienda è posta in luoghi difficilmente localizzabili rispetto alla viabilità principale e ai luoghi di massima percorrenza, notorietà e visibilità.
  - f. La richiesta di autorizzazione deve riguardare tutte le preinsegne riferite all'attività da localizzare, evidenziando i tracciati viari, le intersezioni e le motivazioni che rendono necessario l'allestimento degli impianti;

## **TITOLO IV DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

---

### **CARTELLI**

### **ART. 14**

1. Manufatto permanente bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria, sia per luce indiretta.
2. Di norma, sulla viabilità, i cartelli possono essere installati solo con orientamento orizzontale e avere le seguenti dimensioni: 200x140 e 300x200 all'esterno dei centri abitati; anche 400x300 e 600x300 entro i centri abitati.
3. Sono ammesse dimensioni anche con orientamento verticale solo per gli impianti di natura istituzionale, sociale e non profit e, negli altri casi, in base ai progetti complessivi previsti nel presente piano, per moduli 50x70 e fino a 140x200.
4. La collocazione degli impianti di dimensioni superiori a 200x140 deve essere sottoposta all'approvazione della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.
5. Le dimensioni ammesse nelle singole zone del territorio del Comune sono regolate nel Titolo VI, fatti salvi i disposti dell'art. 5 del presente testo.

### **TABELLE**

### **ART. 15**

1. Manufatto permanente bidimensionale collocato entro la sagoma di muri di recinzione o di sostegno di edifici o altri manufatti; è unicamente monofacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte alla diffusione di messaggi pubblicitari sia direttamente, sia tramite sovrapposizione d'altri elementi. Può essere luminoso sia per luce propria, sia per luce indiretta.
2. Le tabelle possono essere installate solo con orientamento verticale nei seguenti formati: 100x140, 200x140, 200x300.
3. Le tabelle possono essere installate con orientamento orizzontale nei seguenti formati: 200x140, 300x200, 400x300, 600x300.
4. Le tabelle possono essere raggruppate a formare una superficie espositiva multipla. In tal caso i singoli elementi debbono essere di eguale dimensione e orientamento, essere disposte su non più di due file orizzontali e affiancate in più colonne fino alla dimensione massima di 600x300.
5. La collocazione degli impianti di dimensioni superiori a 200x140, compresi i raggruppamenti di più tabelle, deve essere sottoposta all'approvazione della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

6. Nelle zone ove siano raggiungibili dai pedoni, le tabelle debbono essere collocate all'altezza minima di 1,50 m dal piano di calpestio, avere sporgenze ridotte e prive di elementi pericolosi (spigoli al vivo, bulloni, staffe, ecc.)
7. Le dimensioni ammesse nelle singole zone del territorio del Comune sono regolate nel Titolo VI.
8. Fuori dai centri abitati la dimensione complessiva delle tabelle multiple non può superare quanto disposto dall'art. 5 del presente testo.

---

**BACHECA****ART. 16**

1. Manufatto permanente, scatolare, prevalentemente bidimensionale, collocato entro la sagoma di muri di recinzione o di sostegno di edifici o altri manufatti, caratterizzato da un pannello trasparente posto a protezione della superficie espositiva; è unicamente monofacciale con superfici predisposte alla diffusione di messaggi pubblicitari tramite sovrapposizione d'altri elementi. Può essere luminosa sia per luce propria, sia per luce indiretta.
2. Le bacheche possono essere utilizzate solo per comunicazioni non di natura commerciale.
3. Le bacheche possono essere installate con orientamento orizzontale o verticale nei seguenti formati: 50x70, 70x100.
4. Le bacheche possono essere raggruppate o fuse in un unico elemento a formare una superficie espositiva multipla. In tal caso debbono avere altezza massima di 70 cm e lunghezza massima di 300 cm. Altri formati debbono essere specificatamente autorizzati in base a richieste motivate e per necessità che non possono essere soddisfatte in altro modo.
5. Nelle zone ove siano raggiungibili dai pedoni, le bacheche debbono essere collocate all'altezza minima di 1,50 m dal piano di calpestio, avere sporgenze ridotte e prive di elementi pericolosi (spigoli al vivo, bulloni, staffe, ecc)

---

**QUADRO PLANIMETRICO****ART. 17**

1. Manufatto permanente, mono o bifacciale, in forma di Cartello o Tabella, costituito da una parte prettamente espositiva, predisposta alla diffusione di messaggi pubblicitari tramite sovrapposizione d'altri elementi, e da una parte recante planimetrie generali o tematiche della città di Guastalla. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.
2. Il quadro planimetrico deve essere costruito in modo da presentare la planimetria della città in dimensioni preponderanti rispetto alla superficie espositiva, che può essere unica o composta da più elementi di eguale forma e dimensione, con dimensioni complessive non più estese di un terzo della planimetria e in forme particolari anche non comprese tra quelle elencate nel presente testo.
3. Le caratteristiche tecniche e le dimensioni massime dei quadri planimetrici sono quelle definite con apposito progetto dal piano della pubblicità istituzionale.

1. Manufatto permanente, avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (pensiline e paline fermata autobus, transenne pedonali, orologi) recante uno spazio pubblicitario. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta. Le tipologie degli impianti di servizio sono specificate nei seguenti commi.
2. PENSILINA FERMATA AUTOBUS: struttura avente per scopo primario quello di proteggere l'utenza in attesa alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico. È ammesso un unico elemento espositivo, luminoso per luce propria, illuminato indirettamente ovvero privo di luce, mono o bifacciale e dovrà interessare esclusivamente una delle due pareti laterali della pensilina. La massima dimensione ammessa è pari a 3 mq.
3. PALINA FERMATA AUTOBUS: struttura mono o bifacciale avente per scopo primario quello di segnalare e informare l'utenza sulle fermate e sugli orari. Può essere collocata solo in assenza di pensiline autobus e dovrà essere unica ove il luogo sia oggetto di fermata per più linee dello stesso servizio. L'eventuale messaggio pubblicitario dovrà avere dimensioni non superiori a 0,70 mq. Può essere illuminato per luce propria. Si devono rispettare le seguenti distanze minime dal suolo: 2,50 m di altezza da terra; 0,30 m dal filo della banchina stradale.
4. OROLOGIO. Orologio montato su palo o colonna contenente anche un supporto per messaggi pubblicitari che può essere luminoso, illuminato o privo di luce e il messaggio pubblicitario potrà avere una dimensione massima pari a 0,35 mq. Si devono rispettare le seguenti distanze minime dal suolo: 2,50 m di altezza da terra; 0,30 m dal filo della banchina stradale.
5. TRANSENNA PEDONALE. Struttura metallica in tubolare con Ø mm. 60 realizzato in ferro zincato verniciato in colore antracite. Il messaggio pubblicitario, privo di luce, dovrà avere dimensioni massime di 55x100 cm, con cadenza alternata pieno - vuoto. All'interno dei centri abitati la grafica delle informazioni pubblicitarie dovrà essere uniformata in colori e forme delle scritte e dei marchi, preferibilmente chiare su fondo scuro, prive di immagini.
6. IMPIANTI DIVERSI: l'Amministrazione comunale, sulla base di specifici progetti, potrà realizzare o autorizzare impianti pubblicitari che interessano elementi dell'arredo urbano, diversi da quelli qui descritti.

1. Sono così definiti i Cartelli, le Tabelle e i Quadri Planimetrici, dotati di sistemi di modifica del messaggio attraverso il movimento elettromeccanico del supporto pubblicitario montato su parallelepipedi rotanti, o la composizione del messaggio tramite lampadine, diodi o led luminosi. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.
2. Non sono mai ammesse la proiezione o la composizione di immagini in movimento, salvo gli effetti di transizione da immagine a immagine che debbono avvenire senza produrre lampeggio o ingenerare pericolo per la circolazione stradale.

3. Il tipo con elementi a movimento elettromeccanico è ammesso esclusivamente all'interno dei centri abitati con le limitazioni di cui all'art. 30, comma 5, delle presenti norme e senza le deroghe di cui al successivo comma 6 dello stesso art. 30, tranne che per le distanze dalla carreggiata e dai marciapiedi; nonché, sulla viabilità extraurbana con velocità di progetto non superiore a 50 km/h, ad almeno 100 m dalle intersezioni stradali e dai cartelli di segnalazione e pericolo. Se l'impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia, le distanze devono intendersi raddoppiate e la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 5 minuti.
4. I tipi a diodi, led e a proiezione di immagini di qualunque natura, sono ammessi soltanto nelle aree pedonali, nelle aree di parcheggio e in altri spazi ritenuti idonei dai servizi comunali e comunque mai nel cono ottico di eventuali intersezioni della viabilità adiacente.
5. Sono esclusi dai disposti di questo articolo gli apparati "datario" e "display", come definiti nell'art. 27.
6. Gli elementi mobili debbono essere inaccessibili e non costituire pericolo per le persone. Fatte salve le altezze da terra minime e massime, disposte per i cartelli, le tabelle e i quadri planimetrici, essi dovranno essere protetti da un pannello trasparente in policarbonato o in vetro stratificato antisfondamento.

---

**STRISCIONE****ART. 20**

1. Manufatto temporaneo, bidimensionale a sviluppo orizzontale, privo di rigidità e mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa. Non può essere luminoso né per luce indiretta, né per luce propria.
2. Può essere utilizzato solo per messaggi di natura sociale, culturale o privi di valore commerciale
3. Oltre al titolo, al luogo e al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, si può apporre su tale mezzo il marchio o la denominazione di enti, associazioni o sponsor. Le dimensioni dei singoli marchi, simboli e scritte, quando facenti capo a attività private, non può superare un terzo dell'altezza del manufatto e non essere più estesa di 50 cm. Complessivamente i marchi, le scritte diversi dal messaggio da pubblicizzare non possono superare un terzo dell'intera estensione dello striscione.
4. Lo striscione deve avere altezza pari a 1 m e lunghezza variabile.
5. Se collocato al bordo o al di sopra di una strada deve essere posto a almeno 5.10 m d'altezza dalla carreggiata.

---

**STENDARDO****ART. 21**

1. Manufatto temporaneo, bidimensionale a prevalente sviluppo verticale, privo di rigidità e mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa. Non può essere luminoso né per luce indiretta, né per luce propria.

2. Può avere dimensioni massime pari a 100x140 cm.
3. Se collocato al bordo di una strada deve essere posto ad almeno 5.10 m d'altezza dalla carreggiata.

---

**LOCANDINA** **ART. 22**

1. Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità. Può essere luminoso per luce indiretta.
2. In tutto il territorio comunale le locandine possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno, previo benessere del titolare dell'attività stessa e, nel caso di assenza di attività, del proprietario dell'immobile.
3. Può avere dimensioni massime 70x100 cm.

---

**PRISMA** **ART. 23**

1. Impianto temporaneo a sviluppo verticale, anche nella forma del cavalletto, realizzato con materiali rigidi di qualsiasi natura, collocato a terra su supporto proprio. È dotato di due, tre o quattro facce espositive, di sostegno per scritte, simboli o marchi. È realizzato in modo che l'elemento di sostegno e le facciate espositive si configurino in un tutt'uno.
2. Il Prisma può contenere messaggi pubblicitari con dimensione massima 100x140 cm per facciata e, in ogni modo, aventi una superficie non superiore al 50% di quella dell'intero manufatto; le dimensioni massime delle singole facce non possono essere superiori a 150x300 cm e la proiezione in pianta dell'intero manufatto deve essere inscritto in un quadrato di 150 cm di lato.
3. In tutto il territorio comunale i prismi, quando utilizzati per la pubblicizzazione di attività private, possono essere collocati solo entro le pertinenze dell'attività che pubblicizzano ed essere limitati in numero di quattro. La pubblicità di natura sociale, non profit e amministrativa può avvalersi dei prismi solo per comunicazioni inerenti lo svolgimento di manifestazioni.

---

**GIGANTOGRAFIA SU PONTEGGIO** **ART. 24**

1. Elemento temporaneo, bidimensionale, recante immagini a grande scala, realizzato con materiali di qualsiasi natura, predisposto per essere applicato alle impalcature di cantieri edili. Può essere luminoso per luce indiretta. La gigantografia dovrà preferibilmente riprodurre il prospetto o l'immagine dell'edificio oggetto dell'intervento o di un'opera d'arte che ha attinenza con l'edificio oppure ancora un'immagine artistica.
2. Il messaggio pubblicitario dovrà essere inserito organicamente nella gigantografia, non circoscritto da cornici o evidenziato da fondi particolari; dovrà es-

sere posizionato nella parte inferiore dell'impianto e occupare massimo il 20% della superficie totale della gigantografia. Il solo marchio dello sponsor, se unico elemento del messaggio pubblicitario, potrà occupare una superficie non superiore al 40% dell'estensione totale della gigantografia.

3. Fuori dai Centri Abitati la dimensione del messaggio pubblicitario di cui al comma precedente non può superare i 6 mq.
4. L'impianto pubblicitario non deve pregiudicare la sicurezza della struttura alla quale è ancorato e più in generale la sicurezza del cantiere, rispettando tutte le specifiche norme in materia.

#### **CARTELLI DI CANTIERE E ALTRI ELEMENTI**

#### **ART. 25**

1. I cartelli di cantiere sono manufatti temporanei, bidimensionali, realizzati in materiali rigidi di qualsiasi natura, per la comunicazione di legge relativa alle opere di un cantiere edilizio; possono contenere un'immagine della realizzazione in progetto, le cui dimensioni non devono superare il 50% delle superfici massime ammesse al successivo comma.
2. Entro il Centro Abitato i cartelli di cantiere possono avere dimensioni multiple di 50x70 fino a un massimo di 3 mq, in orizzontale o in verticale. Fuori dai Centri abitati non possono superare i 6 mq.
3. Sui ponteggi e direttamente sulle strutture in costruzione può essere autorizzata l'esposizione temporanea di cartelli o striscioni recanti il marchio e/o l'intestazione delle ditte subappaltatrici di specifici interventi ivi previsti. La collocazione di questi manufatti, che non devono superare la dimensione di 1 mq singolarmente e di 3 mq complessivamente, può avvenire solo per il periodo effettivo necessario alla realizzazione degli specifici interventi.

#### **SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO**

#### **ART. 26**

1. Riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente, senza necessità di autorizzazione amministrativa:
  - a. all'interno di aree di proprietà privata anche aperte al pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
  - b. lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive e previo nulla osta dell'ufficio che autorizza la manifestazione.
3. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati nel momento dell'utilizzo alla superficie stradale e garantire la corretta aderenza dei veicoli sugli stessi.
4. Per i segni orizzontali reclamistici di cui al precedente 2° comma, lettera b), è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione degli

stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e il grado di aderenza ottimale delle superfici stradali. Trascorso inutilmente tale termine, l'esposizione sarà considerata abusiva e quindi sanzionata ai sensi del D.L.gs n.507/93.

1. DATARIO: apparato a controllo elettronico che, mediante diodi, led luminosi o per mezzo di un movimento elettromeccanico, indica giorno, ora e temperatura o altre informazioni di carattere generale non inerenti messaggi propagandistici. Può soltanto essere inserito in altri manufatti, esclusivamente come parte d'insegne frontali, pensiline, paline per fermate autobus e quadri planimetrici.
  - a. Può avere dimensioni massime di 0,25 mq entro i Centri abitati e 0,50 mq fuori dai Centri abitati.
  - b. Non può mai essere lampeggiante.
2. DISPLAY: apparato a controllo elettronico che, mediante diodi o led luminosi, riproduce scritte in caratteri alfanumerici principalmente su una sola riga di testo.
  - a. Come impianto pubblicitario può essere installato soltanto all'interno dei locali delle attività commerciali o nella parte inferiore delle vetrine prospicienti su strada. Quando visibile dall'esterno le informazioni pubblicitarie possono riferirsi alle sole attività esercite nel locale cui afferiscono, non essere lampeggianti, essere limitate a una sola linea di testo e non superare i 15 cm in altezza.
  - b. Sono esclusi dalla regolamentazione del presente testo i display eventualmente utilizzati negli impianti di servizio, limitatamente alle pensiline e alle paline per la fermata autobus, o in altri supporti autorizzati dall'Amministrazione Comunale, quando siano espressamente e univocamente deputati alla divulgazione di informazioni di interesse generale o inerenti un servizio pubblico o di interesse pubblico.
3. Datar e display non possono essere installati negli immobili di interesse storico-artistico soggetti alle disposizioni del D.Lgvo 490/99, comprese le loro pertinenze. L'installazione di questi impianti nelle vicinanze o nei con visuali degli immobili suddetti, deve essere attentamente valutata in ordine alla tutela del bene storico e del contesto paesaggistico in cui è inserito.
4. MANUFATTI CON INDICAZIONE DELLO SPONSOR: I manufatti per la comunicazione e l'informazione culturale, turistica e istituzionale, i cartelli segnalanti la realizzazione delle opere pubbliche e quelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi di cui al successivo articolo 28, non possono contenere messaggi pubblicitari, ma soltanto il marchio dello sponsor.
  - a. Per *sponsor* s'intende il soggetto giuridico, ente o azienda, che destina risorse economiche per finanziare iniziative, opere e manufatti pubblici ovvero aventi rilevanza pubblica, con lo scopo indiretto di pubblicizzare la propria attività.
  - b. Il marchio dello sponsor può essere apposto in modo che sia visibile dallo spazio pubblico e di uso pubblico a condizione che non sia intercambiabile.



- c. Il marchio dello sponsor deve essere contenuto nelle seguenti superfici :
- Sui manufatti per la comunicazione e l'informazione culturale, turistica e istituzionale: fino a 250 cmq.
  - Sui cartelli segnalanti la realizzazione di lavori pubblici: fino a 1500 cmq.
  - Sui cartelli sponsorizzanti la manutenzione delle aree verdi: fino a 500 cmq.

---

**CARTELLI SPONSORIZZATI PER AREE VERDI**

**ART. 28**

1. Questi impianti sono destinati a pubblicizzare la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle aree verdi del territorio comunale. Detti cartelli possono avere orientamento solo orizzontale e dimensioni massime 30 x 50 cm; possono essere installati solo nelle aree verdi del centro abitato e avere colore e grafica unificati con fondo in verde scuro, scritte e marchi di colore bianco.
2. L'Amministrazione comunale, con apposito bando, individuerà e proporrà la gestione delle aree verdi selezionate nonché la ditta appaltatrice per la fornitura dei cartelli medesimi.

---

**AUTOMEZZI PUBBLICITARI**

**ART. 29**

1. In tutto il territorio comunale è di norma vietata l'esposizione pubblicitaria per mezzo di autoveicoli appositamente adattati a tale scopo, diversi da quelli di cui alla lettera i) del comma 9 dell'art. 2, ovvero per quegli autoveicoli aventi come fine principale la propaganda pubblicitaria per mezzo di pannelli affissionali, pannelli luminosi o a messaggio variabile ecc. O ancora aventi forme che richiamano elementi, prodotti o marchi da propagandare. La sosta di questi autoveicoli è ammessa solo e esclusivamente in occasione di manifestazioni di carattere fieristico o espositivo, per il tempo strettamente legato alla manifestazione e solo negli spazi ad essi assegnati dall'Amministrazione comunale.

1. I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo.
2. Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere a un unico criterio progettuale che tenga conto delle caratteristiche costruttive ed estetiche descritte nei commi successivi.
3. Le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzate in metallo verniciato con polveri epossidiche, in colore grigio antracite previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur in dimensioni adeguate alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate e ancorate, sia globalmente sia nei singoli elementi.
4. Gli impianti posti in aderenza a muro devono essere collocati in modo da risultare il più vicino possibile al muro stesso fatte salve le esigenze costruttive.
5. Le parti di impianto destinate a accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice ed essere costituite da una plancia in lamiera zincata.
6. Gli impianti a tabella, le bacheche, gli impianti che debbono essere resi inaccessibili per la presenza di elementi in movimento o parti delicate, possono essere dotati di vetrine apribili. Dette vetrine, siano esse luminose o no, devono essere realizzate con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm o con policarbonato di spessore minimo 5 mm e dotate di serratura.
7. Ogni impianto deve essere realizzato con materiali aventi caratteristiche di consistenza, durezza, sicurezza nonché resistenza agli agenti atmosferici e deve altresì essere rifinito anche sulla parte retrostante (pur se visibile solo parzialmente alla pubblica vista). Le superfici con cui l'utente dell'impianto pubblicitario può normalmente entrare in contatto devono presentare scarsa attitudine al surriscaldamento a seguito di normale utilizzo, processi di esercizio e assorbimento dell'irraggiamento solare. In generale è richiesto che sia mantenuta la temperatura:  $t < 60^{\circ}\text{C}$ .
8. I materiali devono conservare inalterate le proprie caratteristiche sotto l'azione degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano. Particolare attenzione va riservata alla prestazione di non gelività dei materiali. Il requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici. Gli elementi costitutivi degli impianti non devono presentare porosità o cavità superficiali che non possano essere facilmente pulite o ispezionate, o che favoriscano il ristagno d'acqua e l'accumulo di sporco o di residui di vario genere.
9. Gli impianti devono possedere caratteristiche materiche, morfologiche e costruttive tali da soddisfare al meglio, relativamente alle prestazioni attese ed attendibili dagli elementi di cui trattasi, il requisito della resistenza agli atti di vandalismo. In particolare sono richieste:
  - a. Collocazioni che rendano gli elementi difficilmente aggredibili;
  - b. Resistenza ai graffi e agli strappi superficiali;

- c. Superfici con conformazioni e trattamenti con fluidi "antiscrittura" per le parti poste entro l'altezza di 3 m dal piano di calpestio.
- 10. Gli impianti pubblicitari debbono avere caratteristiche morfologiche, dimensionali, funzionali e tecnologiche tali da consentire, in sicurezza e agevolmente, controlli e ispezioni per la verifica del loro stato di conservazione e efficienza, e per l'effettuazione dei necessari interventi di pulizia, riparazione e integrazione, sostituzione e recupero.
- 11. Le sorgenti luminose, definite come qualsiasi corpo illuminante o l'insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme, lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali, devono essere conformi a quanto prescritto dagli Artt. 50, 51 del D.P.R.495/92 aggiornato con D.P.R. 610/96.
- 12. E' sempre vietata l'illuminazione intermittente.
- 13. Tutti gli impianti pubblicitari devono essere dotati di targhetta con l'indicazione della società titolare della concessione e degli estremi della concessione stessa e dell'autorizzazione se su area privata o in demani diversi da quello comunale. La targhetta deve essere ben visibile e agevolmente accessibile ai controlli, ma non deve dar luogo a forme di pubblicità per il concessionario.

## TITOLO V DISCIPLINA DELL'INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI

---

### NORME GENERALI

### ART. 31

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare impianti di pubblicità visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.<sup>3</sup>
2. In tutto il territorio comunale, la pubblicità è consentita esclusivamente sugli appositi supporti.
3. È vietato collocare, sia in modo permanente sia temporaneo, forme pubblicitarie sui pali per l'illuminazione pubblica, fatta eccezione per striscioni e stendardi per la promozione di iniziative e manifestazioni di pubblico interesse.
4. È vietato collocare qualsivoglia forma pubblicitaria sulle essenze arboree, in modo permanente o temporaneo
5. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari direttamente sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
6. L'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario mobile posato al suolo (prismi), è vietata qualora non siano garantite idonee condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale.
7. Nei casi descritti nel presente testo e quando il responsabile di procedimento lo ritenga necessario, l'installazione degli impianti è soggetta al parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio che valuterà oltre all'ubicazione, anche l'orientamento, la tipologia e la dimensione più idonea degli impianti fra quelle previste nel presente testo, al fine di assicurarne il corretto inserimento nel paesaggio ambientale e architettonico.
8. In caso di interventi pubblici per ristrutturazioni di ambiti urbani, potranno essere impartite prescrizioni vincolanti per il rifacimento degli apparati pubblicitari al fine di garantire il riordino e l'omogeneità nel nuovo contesto urbano.
9. La collocazione di impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico-ambientale, fatto salvo il divieto di cui all'art. 30 del Ptcp, è subordinata all'autorizzazione rilasciata dai competenti organi cui spetta la titolarità del vincolo.
10. La collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici, nei luoghi di interesse storico e artistico o in prossimità di essi, è subordinata alla concessione di nulla osta da parte della commissione provinciale beni culturali ovvero beni monu-

---

<sup>3</sup> Trascrizione del comma 1 dell'art. 23 del Codice della Strada.

mentali relativamente alla compatibilità della collocazione (art.50 D. Lgs. 490/99).

11. E' vietata l'installazione di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, con esclusione di quelli destinati alle pubbliche affissioni, su aree comunali destinate a verde pubblico e nei parchi urbani.
12. Gli assiti, gli steccati, i graticci e i ripari d'ogni genere, ivi compresi quelli a protezione dei cantieri edili sono, previo consenso del proprietario, utilizzabili unicamente per le pubbliche affissioni.
13. E' vietata qualsiasi forma pubblicitaria sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, nonché sugli edifici adibiti a sedi di ospedali e chiese.
14. In una stessa strada potranno essere posizionati cartelli e supporti informativi per le pubbliche affissioni con orientamento o solo orizzontali o solo verticali e allineati con uguale altezza dal piano stradale.
15. E' vietata l'installazione di impianti nell'area di ripresa delle telecamere delle centrali operative di Pubblica Sicurezza.
16. E' vietato utilizzare strutture provvisorie per l'apposizione di impianti pubblicitari a carattere permanente.
17. Al fine di promuovere prodotti tipici della zona, tipologie di impianti diverse da quelle ammesse in questo piano, potranno essere progettate e installate mediante l'attuazione di un progetto complessivo che riguardi l'intero territorio, o parti omogenee di esso.
18. Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni di cui al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

#### **DISTANZE**

#### **ART. 32**

1. L'installazione degli impianti pubblicitari, esternamente ai centri abitati, deve seguire le indicazioni e le limitazioni del Regolamento di applicazione del Codice della Strada D.L.gs 495/92, richiamate nel presente testo nei successivi commi 2, 3, 4 e 5.
2. La collocazione degli impianti pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzata e effettuata nel rispetto delle seguenti distanze minime:
  - a. 3 m dal limite della carreggiata;
  - b. 100 m dagli altri impianti pubblicitari;
  - c. 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
  - d. 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
  - e. 150 m prima dei segnali di indicazione;
  - f. 100 m dopo i segnali di indicazione;
  - g. 100 m dal punto di tangenza delle curve, come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20, del codice della strada;
  - h. 250 m prima delle intersezioni;

- i. 100 m dopo le intersezioni;
  - j. 200 m dagli imbocchi delle gallerie.
3. Le distanze di cui al comma precedente si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui è richiesta la collocazione di impianti pubblicitari, esistano costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m e posti a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, la collocazione dell'impianto è ammessa in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. In nessun caso gli impianti possono ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
4. La collocazione degli impianti pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove è consentita, è comunque vietata nei seguenti punti:
- a. Sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
  - b. In corrispondenza delle intersezioni;
  - c. Lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20, del codice della strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
  - d. Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e con pendenza superiore a 45°;
  - e. In corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
  - f. Sui ponti e sottoponti non ferroviari;
  - g. Sui cavalcavia stradali e loro rampe;
  - h. Sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
5. La collocazione degli impianti pubblicitari entro i centri abitati, e entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 4 ed è autorizzato e effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatte salve le deroghe previste dal comma 6:
- a. 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
  - b. 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
  - c. 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
  - d. 100 m dagli imbocchi delle gallerie.
6. Nel centro abitato, fatte salve le esigenze di sicurezza della circolazione stradale, le distanze previste dal precedente comma, limitatamente alle strade E) e F) di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, sono ridotte come di seguito indicato:
- a. 15 m dagli altri impianti pubblicitari, se posti parallelamente alla viabilità o in aderenza agli edifici;

- b. 8 m dai segnali stradali, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni, se posti parallelamente alla viabilità o in aderenza agli edifici;
  - c. 25 m dagli altri impianti pubblicitari, dai segnali stradali, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni se posti perpendicolarmente alla viabilità
  - d. 25 m dagli imbocchi dei sottopassaggi, delle gallerie e dalle intersezioni complesse e pericolose;
  - e. 30 cm dal limite della carreggiata priva di marciapiedi, o a filo del limite interno dei marciapiedi quando esistenti, per gli impianti pubblicitari collocati parallelamente alla strada o addossati a un fabbricato e di superficie espositiva inferiore a 3 mq per ciascun prospetto. 1 m dal limite della carreggiata o dal limite interno dei marciapiedi per gli impianti pubblicitari collocati perpendicolarmente;
  - f. 1,5 m dal limite della carreggiata per gli impianti pubblicitari collocati parallelamente alla strada o addossati a un fabbricato e di superficie espositiva superiore a 3 mq per ciascun prospetto. 3 m dal limite della carreggiata per gli impianti pubblicitari collocati perpendicolarmente;
  - g. Nei casi di cui alle lettere "e" e "f" precedenti, fatte salve le esigenze di sicurezza della circolazione stradale e pedonale, nonché del decoro urbano, la presenza di un ostacolo fisso e inamovibile, sia esso naturale o artificiale, con altezza minima di 3 m e sviluppo orizzontale pari o maggiore all'ampiezza del manufatto pubblicitario, deve essere considerato come limite e l'installazione potrà essere autorizzata in linea con lo stesso.
7. Per l'attuazione del precedente comma 6, in mancanza della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
  8. Nel centro abitato, fatte salve le esigenze di sicurezza della circolazione stradale, non si applica il divieto di cui al comma 4, lettera "a", limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano la norma del comma 6, lettere "d", "e" e "f". Gli impianti pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
  9. In tutte le zone interne ai centri abitati, gli impianti collocati sulle strade d'interesse storico-provinciale devono rispettare una distanza tra loro uguale o maggiore di 50 metri. Sono escluse da questo divieto le preinsegne, le insegne frontali, le insegne su tenda, le insegne a bandiera e le paline per le farmacie e posti di pronto soccorso di cui all'art. 7, nonché quelle per segnalare fermate autobus e mezzi pubblici di cui comma 3, dell'art. 17.
  10. Le norme di cui ai commi 2 e 5, e quella di cui al comma 4, lettera "c", non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, a una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 28, comma 1, del presente testo.
  11. Le distanze indicate ai commi 2 e 5, con l'eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, a una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata.

12. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, nonché le transenne parapetonali con superficie espositiva complessiva uguale o inferiore a 3 mq non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2; entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai precedenti commi 5 e 6, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 31, comma 1, del presente testo.
13. Per i segni orizzontali reclamistici non si applica il comma 4 e le distanze di cui ai commi 2 e 5 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
14. Fuori dai centri abitati, prima delle intersezioni, a una distanza non superiore a 500 m, è ammessa l'installazione di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso, le preinsegne possono essere collocate a una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.

**NORME PARTICOLARI PER GLI IMPIANTI TEMPORANEI**

**ART. 33**

1. Gli impianti pubblicitari in forma temporanea potranno essere assentiti solo nel rispetto del Codice della Strada e della tutela paesaggistica e architettonica.
2. Gli impianti temporanei sono ammessi in tutte le zone di cui al titolo VI del presente piano, salvo che per le Z1.
3. Il requisito della temporaneità deve considerarsi rispettato non solo con riferimento alla durata della pubblicità esposta, ma anche per la struttura di supporto che deve essere amovibile al termine dell'esposizione. In tutti i casi non saranno ammesse forme sostitutive o surrogatorie della pubblicità permanente.
4. La pubblicità in questione dovrà in ogni modo riferirsi a manifestazioni e iniziative occasionali e limitate nel tempo.
5. Gli impianti temporanei sono ammessi unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferiscono, a partire dalla settimana precedente e fino alle 24 ore successive al termine della stessa. Trascorso tale termine, l'esposizione sarà considerata abusiva e quindi sanzionata ai sensi del D.L.gs. 507/93.
6. L'esposizione non potrà superare i 90 giorni consecutivi, salvo eventuale proroga di pari periodo.
7. Striscioni e stendardi se posti su pali o su supporti murari, collocati sul limite esterno della carreggiata o sopra di essa, devono avere il bordo inferiore distante almeno 5,10 m da terra. Gli stendardi installati su pali dell'illuminazione pubblica, collocati all'interno del marciapiede, devono distare almeno mt. 2.50 dal suolo se la loro proiezione ricade completamente sul marciapiede.
8. Per striscioni e stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono:
  - a. Fuori dal centro abitato: a m. 100;
  - b. Nel centro abitato: a m. 25.



1. Il collocamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è consentito secondo le previsioni di cui ai commi 4,5,6,8 e 10 dell'art. 51 del D.P.R. 16/12/92 n. 495 e successive eventuali modificazioni, come sostituito dall'art. 41 del D.P.R. 16/9/96 n. 610.
2. Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare, fatto divieto per le forme a disco e a triangolo e in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
3. L'uso del colore rosso, nei cartelli e negli altri mezzi pubblicitari, è soggetto a particolare cautela al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale e, specie in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati.
4. In particolare la collocazione dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo e attraversamenti pedonali.
5. All'esterno dei centri abitati il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, con esclusione dei totem, delle pensiline autobus e delle transe-pedonali, posti in opera al di fuori delle carreggiate stradali, nelle aree pedonali e ai bordi dei marciapiedi deve essere, in ogni suo punto, a una quota superiore di 1,5 ml. rispetto a quella della banchina stradale corrispondente o del marciapiede o dell'area pedonale in genere. All'interno del centro abitato la misura si riduce a 0,75 ml. In ogni parte del territorio comunale le insegne a bandiera, le paline, gli stendardi e gli striscioni, o qualunque altro impianto di tipologia simile ammesso nelle presenti norme, aggettanti su spazi pubblici carrabili e/o pedonali, devono essere rispettate le seguenti distanze: 5,10 m di altezza da terra se sovrastanti o poste a filo delle aree carrabili, 2,50 m di altezza da terra su aree esclusivamente pedonali.
6. Gli impianti posti sui marciapiedi devono sempre garantire un passaggio libero per i pedoni di larghezza non inferiore a 1,5 metri e non ostacolare il movimento delle persone disabili.
7. E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) all'interno delle rotonde, in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
8. Gli impianti posati diagonalmente rispetto all'asse strada devono rispettare le medesime prescrizioni relative agli impianti posti ortogonalmente all'asse stesso.
9. È vietata qualsiasi forma pubblicitaria che venga propagandata a mezzo della segnaletica di indicazione, nonché la segnaletica pubblicitaria collocata nelle intersezioni stradali, nelle corsie di canalizzazione, in posizione che occulti i segnali stradali o le lanterne semaforiche. Sono altresì tassativa-

mente vietati i messaggi pubblicitari installati su gruppi segnaletici già esistenti, ovvero su altre indicazioni o segnalazioni messe in opera dal Comune. La semplice segnalazione, indicante all'utente della strada una postazione di interesse generale, può essere autorizzata solamente in caso di comprovata necessità.

10. Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni di cui al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

## **TITOLO VI**

### **ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

---

#### **Z1 – ZONE PRECLUSE AGLI IMPIANTI.**

**ART. 35**

1. Individuano gli ambiti e la viabilità vietati all'installazione degli impianti con esclusione di insegne e preinsegne. In esse sono comprese le zone di tutela storica e naturalistica elencate all'art. 30 del Ptcp della provincia di Reggio Emilia, le aree interessate dalla viabilità storica di livello provinciale, le aree di rispetto ai cimiteri e quelle per le quali si ritiene che la presenza di impianti pubblicitari produca un danno importante al decoro della zona.

#### **Z2 – AMBITI DI LIMITAZIONE.**

**ART. 36**

1. Individuano la rete viaria e gli ambiti nei quali la realizzazione di impianti pubblicitari è subordinata alla mancanza di spazi adeguati nelle restanti zone del piano. In queste zone sono sempre ammesse le preinsegne, le insegne, la pubblicità istituzionale, sociale e non-profit, gli impianti di servizio, gli stradari, gli impianti speciali nonché gli impianti temporanei.
2. In queste zone sono compresi tutti gli ambiti in PRG destinati alla tutela ambientale e paesaggistica a completamento delle zone di tutela del Ptcp nonché la viabilità storica d'interesse comunale, esterna al territorio urbanizzato.
3. La collocazione di impianti pubblicitari in queste zone può essere consentita fino a quando non esistano altre possibilità nel territorio, verificandone la presenza allo scadere del periodo di autorizzazione.
4. Per cartelli e tabelle le dimensioni massime degli impianti per l'affissione pubblicitaria non possono superare le misure di 200 x 140 cm.

#### **Z3 a – ZONE URBANE CONSOLIDATE**

**ART. 37**

1. Individuano gli ambiti urbani consolidati, così come evidenziati sulle tavole di Prg nella classificazione delle zone B e D esistenti e di completamento. In queste zone tabelle e cartelli sono ammessi solo verticali di dimensioni 100x140 o 140x200 quando di natura istituzionale, sociale o non profit; anche 200x140 se di natura commerciale.
2. Solo all'interno di parcheggi di urbanizzazione, cartelli e tabelle sono ammessi nelle dimensioni superiori, fatti salvi i disposti dell'art. 5 del presente testo, solo in base a specifico progetto.

3. Sono sempre ammesse le preinsegne, le insegne, gli impianti di servizio, gli stradari, gli impianti speciali nonché gli impianti temporanei e quelli autorizzati in base a progetti specifici.

#### Z3 b – ZONE PREFERENZIALI

ART. **38**

1. Individuano i seguenti ambiti:
  - a. Insediamenti prevalentemente residenziali di nuova formazione attuati o non ancora attuati (zone C del Prg), ambiti di servizio esistenti o in progetto (aree F e G), aree per medie e grandi strutture commerciali di vendita e aree artigianali (zone D del Prg non comprese nella Z4 del presente piano), nonché le aree di parcheggio pubblico di urbanizzazione secondaria poste entro i centri abitati, così come evidenziati nelle tavole di Prg. In questi ambiti, solo ed esclusivamente nelle zone destinate a parcheggio pubblico, sulla scorta di uno specifico progetto, è possibile realizzare un impianto generale con superficie espositiva massima del 3% dell'area continua destinata a parcheggio. Almeno il 10% della superficie espositiva, con un minimo di un supporto bifacciale, deve essere destinata all'affissione istituzionale, sociale e non profit. In tali ambiti i supporti ammessi sono i cartelli e le tabelle affissionali, di forme e dimensioni eguali. In aggiunta a ciò l'amministrazione comunale potrà prevedere uno stradario e impianti di servizio fino a un massimo del 1% dell'area destinata a parcheggio.
  - b. arterie stradali di maggior visibilità, come evidenziati nella cartografia del presente piano, sulle quali è preferibile concentrare gli impianti. In questi ambiti, fatte salve le limitazioni del Codice della Strada, gli impianti dovranno essere uniformati in un unico tipo, preferibilmente 200x140 o 300x200, anche bifacciale, almeno per i tratti caratterizzati da continuità visiva.
2. Dagli ambiti di servizio, di cui alla precedente lettera "a", sono escluse le aree destinate a verde pubblico. In esse è ammessa l'installazione di soli impianti destinati alla pubblicità istituzionale, sociale e non profit.
3. le modifiche al Prg nonché l'approvazione dei piani particolareggiati, sono recepite di fatto dal presente piano.

#### Z3 c – ZONE DEL CENTRO STORICO

ART. **39**

1. In tutto il centro storico la collocazione degli impianti pubblicitari dovrà sottostare al parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. È vietata l'affissione diretta.
2. Sono individuati i seguenti ambiti particolari:
  - a. (Tav. 2 - Tratteggio color arancio) Ambiti regolamentati: nei quali sono attivi o per i quali l'amministrazione può richiedere l'attuazione di speciali limitazioni per la caratterizzazione delle insegne, proponendo un disegno comune, l'adozione di materiali particolari e il divieto a specifiche forme di pubblicità (orologi, datari, globi luminosi ecc.)

- c. ( Tav. 2 - Tratteggio color azzurro) Ambiti di espansione preferenziale: nei quali è possibile prevedere nuove tabelle e cartelli per pubblica affissione. Detti ambiti debbono tener conto delle particolarità del contesto e della qualità architettonica degli edifici adiacenti. In particolare in prossimità della cinta fortificata, nel parcheggio pubblico posto a nord-ovest dell'abitato, è vincolante l'altezza massima inferiore alla metà della cinta stessa.

#### **Z4 – ZONE PRODUTTIVE.**

**ART. 40**

1. Individuano gli insediamenti artigianali, commerciali, industriali esistenti o di nuova formazione che, per dimensione e collocazione, consentono l'applicazione integrale delle norme del presente testo.
2. In queste zone sono ammesse tutte le tipologie di impianto individuate nel presente piano.

#### **Z5 – ZONE DI RIQUALIFICAZIONE.**

**ART. 41**

1. Individuano gli ambiti con un'alta presenza di impianti di diversa tipologia, caratterizzati da condizioni di scarsa manutenzione e con notevole disordine di forme. In essi è da prevedersi, entro il limite temporale fissato nell'art. 54, un progetto di riconversione degli impianti secondo lo schema del comma seguente.
2. Il progetto deve perseguire la massima omogeneità di forme, dimensioni e colori dei supporti; sono ammesse non più di due tipologie di impianto, con esclusione di quelle specifiche consentite per i distributori di carburante e delle insegne poste sugli edifici (insegne a muro). Tale progetto d'intervento unitario deve contenere:
  - a. analisi dello stato attuale degli spazi pubblici interessati dall'intervento evidenziando il degrado funzionale e visivo, nonché gli elementi in contrasto con il presente Piano;
  - b. proposta progettuale corrispondente alle prescrizioni del presente Piano che:
    - tenga conto delle caratteristiche morfologiche, formali e architettoniche dello spazio pubblico
    - contribuisca a diminuire l'inquinamento visivo della scena urbana
    - risponda alle esigenze di circolazione e di traffico
    - aumenti la funzionalità dello spazio con arredi che forniscano funzioni e informazioni ai cittadini
    - aumenti la riconoscibilità dello spazio urbano con interventi specifici e con arredi personalizzati.

- c. In tali ambiti i nuovi impianti dovranno seguire una linea unitaria per l'uso di forme, colori e materiali e contribuire a costruire specifiche identità dei luoghi urbani oggetto dell'intervento

1. Detti ambiti non sono individuati in cartografia, valendo per essi l'identificazione che ne deriva dalle relative autorizzazioni.
2. Fuori dai centri abitati nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempre che gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
3. Fuori dai centri abitati, nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.
4. Fuori dai centri abitati nelle aree di servizio è ammessa la realizzazione di un'insegna su palina, avere dimensioni fino a 150x150 cm, con caratteri, simboli o marchi eventualmente illuminati posti su fondo schermato. Devono essere rispettate le seguenti distanze dal suolo: 5,10 m di altezza da terra in carenza di marciapiede se posta a filo della banchina stradale; 2,50 m di altezza da terra, in carenza di marciapiede, se la massima sporgenza è posta a 1,50 m dalla banchina stradale; 2,50 m di altezza da terra in presenza di marciapiede con massima sporgenza arretrata di almeno 0,30 m dalla verticale del cordolo esterno del marciapiede medesimo.
5. Entro i centri abitati, nelle stazioni di servizio è vietata la collocazione di insegne su paline. Insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari possono avere una superficie complessiva non superiore all'8% dell'area destinata al servizio.
6. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
7. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione e delle presenti norme.

## **TITOLO VII**

### **PROCEDURA AMMINISTRATIVA**

---

#### **OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE**

**ART. 43**

1. I mezzi pubblicitari non possono essere installati o esposti in luogo pubblico o da esso visibili, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
2. Chiunque intende installare mezzi pubblicitari deve fare domanda al fine di ottenere l'autorizzazione, in conformità a quanto previsto dalla modulistica e producendo la documentazione indicata dal competente Servizio.

#### **DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE**

**ART. 44**

1. Le domande di cui al precedente articolo saranno autorizzate o riceveranno motivato diniego entro 30 giorni dalla loro protocollazione all'Ufficio competente, che ha il compito di esaminarle secondo uno stretto ordine cronologico.
2. I termini perentori di cui sopra sono sospesi, sino allo scadere del periodo assegnato per la presentazione della diversa soluzione o della documentazione integrativa richiesta, nel caso in cui il competente ufficio comunale, entro il termine di cui al comma precedente, inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse ovvero a produrre documentazione ulteriore o integrativa.
3. Nel caso di cui al comma 2, le domande presentate che non siano state integrate entro il tempo stabilito saranno archiviate.

#### **EFFICACIA DELLE AUTORIZZAZIONI E REVOCHE**

**ART. 45**

1. Le autorizzazioni hanno validità non superiore a tre anni, con possibilità di rinnovo in base a istanza o comportamento concludente; esse sono rilasciate restando in ogni caso impregiudicati i diritti dei terzi. Le autorizzazioni possono prevedere condizioni determinanti per la loro efficacia anche sulla base delle caratteristiche stabilite con apposito atto della Giunta comunale.
2. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha carattere meramente precario e potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale con preavviso di 15 giorni, comunque non prima di un anno a meno di motivi di pubblica utilità.
3. Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, in particolare per l'adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente.

1. Fermo restando quanto indicato nel "Regolamento Comunale" approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 37 del 13.3.1995, la domanda per ottenere l'autorizzazione amministrativa, deve essere presentata in carta resa legale al Settore Urbanistica, corredata dai seguenti documenti:
  - a. Progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia.
  - b. Rilievo dello stato di fatto in scala 1:20 per le vetrine e le bacheche.
  - c. Bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
  - d. Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante;
  - e. Planimetria catastale del luogo interessato.
  - f. Autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 4.1.68 n. 15, con la quale si attesta che l'opera, escluse targhe e vetrofanie, sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, che il manufatto sarà calcolato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e sarà realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.
  - g. Autodichiarazione redatta ai sensi della legge di cui sopra o relativa documentazione, dalla quale emerga che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero che il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali è legittima.
  - h. Nulla osta del proprietario dell'immobile o dell'Amministratore condominiale o autodichiarazione di proprietà.
  - i. Parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici qualora richiesto.
2. Per impianti posti nelle strade statali, regionali e provinciali, l'interessato deve presentare istanza di autorizzazione all'Ente proprietario della strada, fermo restando che il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta dell'Amministrazione Comunale.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune per i tratti di strade statali, regionali, provinciali o di altri enti e ditte private, correnti all'interno del centro abitato, individuato ai sensi del Codice della Strada con apposito provvedimento comunale.
4. Ogni domanda deve riferirsi a una sola attività e potrà comprendere più impianti, individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
5. La domanda per la installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata all'ufficio competente, previa autorizzazione del messaggio pubblicitario da parte dei rispettivi ordini o collegi professionali locali, nel rispetto della legge 5/2/92 n. 175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo della professione".



1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, stendardi, segni orizzontali reclamistici con caratteri di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti c), d), e), h), i) del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio.
2. Per l'esposizione di messaggi temporanei effettuata sulle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali cui si riferisce deve essere presentata comunicazione scritta al protocollo generale del Comune, nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività a cui si riferiscono, la superficie occupata e il periodo (non superiore a tre mesi). Copia della documentazione stessa, con riportato il timbro del protocollo del Comune, dovrà essere trattenuta dall'interessato e esibita in caso di controllo da parte del competente Comando VV.UU. o da personale dei Settori Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune
3. La durata delle autorizzazioni a carattere temporaneo, non può superare complessivamente i 6 mesi a esclusione dei cartelli riguardanti locazione o compravendita di immobili che potranno avere una durata massima, anche se frazionata in più periodi, di 24 mesi.

1. I manifesti e le locandine affisse direttamente dagli interessati non necessitano di autorizzazione amministrativa ma devono assolvere l'imposta di pubblicità, se dovuta, e riportare comunque il timbro del concessionario. Possono essere affissi esclusivamente all'interno delle vetrine dei negozi previo accordo con i proprietari.
2. I manifesti e le locandine riferiti a spettacoli viaggianti, manifestazioni politiche e sportive potranno essere affissi a cura degli interessati esclusivamente, previa autorizzazione amministrativa e pagamento dell'imposta di pubblicità, sulle posizioni individuate da apposito elenco.
3. I manifesti e le locandine dovranno essere rimossi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata. Trascorso inutilmente tale termine, l'esposizione verrà considerata abusiva e quindi sanzionabile ai sensi del D.Lgs n. 507/93.

1. Qualora s'intenda sostituire un'insegna, un cartello o un altro mezzo pubblicitario esistente, dovrà essere presentata domanda con le modalità previste all'art. 46, nell'osservanza delle presenti norme tecniche.
2. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda variare il messaggio pubblicitario dell'insegna, deve fare domanda allegando il bozzetto del nuovo messaggio. La nuova autorizzazione sarà rilasciata dal competente ufficio, previo il solo parere dei Vigili Urbani.

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno e effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento e decoro. Adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze. Procedere alla rimozione in caso di decadenza o di revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio. Fissare saldamente su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato una targhetta, posta in posizione facilmente accessibile, sulle quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
  - a) amministrazione rilasciante;
  - b) soggetto titolare;
  - c) numero dell'autorizzazione;
  - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
  - e) data di scadenza.
2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita a ogni rinnovo dell'autorizzazione e ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
3. La targhetta deve essere agevolmente accessibile ma non deve mai assumere forme di manifesta pubblicità per il concessionario.
4. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché al rispetto di ogni eventuale diritto di terzi o di quanto prescritto dai regolamenti condominiali.
5. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e standardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e il grado di aderenza delle superfici stradali.

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
2. La cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
3. L'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
4. La non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
5. La mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;

6. La mancata realizzazione dell'opera entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
7. Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data della notifica, salvo proroga motivata richiesta dagli interessati;
8. Lo stato di degrado del manufatto pubblicitario.

**COLLOCAMENTO IN OPERA DELLA PUBBLICITÀ E RESPONSABILITÀ** ART. **52**

1. Il collocamento in opera della pubblicità, comprese le armature che potessero occorrere, la manutenzione della pubblicità e delle armature stesse, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione dell'installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e delle relative armature e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti della pubblicità stessa, sono a esclusivo carico del soggetto concessionario e/o autorizzato a cura del quale dovranno essere eseguiti.
2. Il soggetto autorizzato all'esposizione di materiale pubblicitario o alla collocazione degli impianti è espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione e all'autorizzazione a effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari.
3. I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.
4. In caso di cessazione dell'attività del soggetto titolare dell'autorizzazione, e salvo richiesta di voltura da parte del nuovo utente nei casi ammissibili, l'impianto pubblicitario deve essere rimosso a cura e onere del soggetto cessante, ripristinando anche lo stato dei luoghi. Qualora non si provveda entro 15 giorni dalla data della cessazione, l'impianto verrà considerato abusivo e il soggetto inadempiente sarà passibile dei provvedimenti e delle sanzioni specifiche per le installazioni abusive.
5. Tutte le autorizzazioni di pubblicità si intendono rilasciate alla condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione delle scritte e dei relativi impianti pubblicitari.
6. Pertanto, a suo insindacabile giudizio, l'Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e, in genere, di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere gli impianti e la pubblicità secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino. Particolare cura dovrà essere espletata nell'evitare ogni forma di abbandono di materiale cartaceo intorno agli impianti che sarà considerata violazione delle prescrizioni del presente regolamento, fatta salva ogni violazione perseguibile dal vigente regolamento di igiene urbana.

7. L'Amministrazione comunale potrà parimenti prescrivere in qualsiasi momento l'esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.
8. Le strutture pubblicitarie dovranno essere sempre installate con accuratezza e mantenute in ordine. In particolare: gli striscioni telati dovranno essere ben tesi e i chiodi di sostegno rimossi dopo l'uso; i pali di sostegno dovranno essere posti e mantenuti perfettamente verticali, anche se il suolo è inclinato, essere corredati alla base di flange coprigiunto, essere periodicamente riverniciati in colore scuro; non dovrà essere lasciato a vista il cemento di pronta eventualmente usato per la loro installazione.
9. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra entro il termine che verrà di volta in volta stabilito dall'Amministrazione comunale, fino a un massimo di 30 giorni, le relative autorizzazioni di pubblicità verranno senz'altro revocate con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per le infrazioni al presente Regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o a indennità di sorta

---

**SANZIONI AMMINISTRATIVE****ART. 53**

1. Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23, 11° comma, del Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni.
2. Dalle suddette violazioni, ai sensi degli articoli citati nel comma 1, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti di cui si tratta, a carico del proprietario o del possessore del suolo privato su cui è installato l'impianto.
3. In tutti i casi di installazione abusiva di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di decadenza dalla autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere rimossi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore o del possessore del suolo privato su cui è installato l'impianto.
4. Devono altresì essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari e propagandistici aventi contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine di 48 ore dalla notifica del verbale. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore o del possessore del suolo privato su cui è installato l'impianto.
5. Si procederà altresì d'ufficio, con spese a carico del trasgressore o del possessore del suolo privato su cui è installato l'impianto, in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione alla collocazione di segni orizzontali reclamistici striscioni, stendardi, non provveda alla rimozione degli stessi entro il termine massimo stabilito.
6. Chiunque rimuova, danneggi o comunque manometta gli impianti fissi per le affissioni è sanzionato amministrativamente come previsto dal successivo comma ed è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.
7. Salvo quanto previsto nei precedenti commi, per le violazioni alle disposizioni della presente Normativa, nonché per la mancata osservanza delle

modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare ai sensi dell'art. 40 e seguenti del "Regolamento comunale" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 13.3.1995, nonché di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e dall'art. 24 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507.

8. Le violazioni riguardano:
  - a. installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione;
  - b. mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

---

IMPIANTI IN CONTRASTO CON LA NUOVA DISCIPLINA

ART. **54**

1. Tutti gli impianti pubblicitari esistenti, muniti di regolare autorizzazione e realizzati in completa conformità alla stessa, ma che non rispondono alle disposizioni del presente Regolamento, ovvero che non sono individuabili secondo le definizioni del titolo IV, o non ammessi da altri specifici progetti dell'Amministrazione comunale, debbono essere rimossi e eventualmente ricollocati in altro ambito entro la naturale scadenza dell'autorizzazione e comunque non oltre un anno dalla data di approvazione del presente piano; ovvero, mancando la scadenza, entro il 31/12/2005, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.
2. Gli impianti non conformi alle norme recepite dall'art. 30 del Ptcp (zone soggette a tutela) debbono essere rimossi entro il 31/12/2005.
3. I titolari delle autorizzazioni di cui al precedente comma 1 e che intendono adeguare o ricollocare i loro impianti, dovranno, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente piano, indirizzare domanda atta a ottenere la nuova autorizzazione. L'Amministrazione si pronuncerà sull'istanza di adeguamento entro e non oltre 60 giorni dal suo ricevimento. In caso di esito negativo ovvero in caso di mancata istanza di adeguamento, l'Amministrazione indicherà all'interessato la data entro cui l'impianto dovrà essere rimosso. Tale data non potrà comunque superare il 31.12.2005.
4. L'eventuale estendimento del perimetro di centro abitato, successivo all'approvazione o aggiornamento annuale del presente testo, non produrrà effetti sugli impianti pubblicitari di pubblicità esterna per tre anni e fino alla naturale scadenza dell'autorizzazione per ciò che riguarda gli impianti di pubblica affissione.
5. Il presente articolo si applica a tutti i provvedimenti di concessione e autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e privato.